



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

INFORMATIVA TASI 2017

SI INFORMA

la cittadinanza che per l'anno 2017 la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) deve essere versata entro i seguenti termini:

- **ACCONTO entro il 16 GIUGNO 2017.**
- **SALDO entro il 16 DICEMBRE 2017.**
- **oppure in unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2017.**

CHE COSA È LA TASI?: È il tributo comunale che concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, per i quali non è prevista una forma di compartecipazione diretta, da parte degli utenti, ai costi sostenuti dall'Ente.

BASE IMPONIBILE: La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini dell'applicazione dell'IMU: rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i coefficienti di legge, valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili, valore contabile per gli immobili interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non iscritti in catasto e classificabili in categoria D.

PRESUPPOSTO: Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La tassa deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO: Soggetto passivo è il possessore o detentore di unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti **in solido** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di **pluralità di possessori**, ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell'immobile. N.B. Anche in tali casi, in presenza di omessi o parziali versamenti, resta comunque salva la possibilità per il Comune di pretendere il pagamento dell'intero tributo, o di quella parte di esso non versata, da parte di uno qualsiasi dei co-debitori solidali.

Per effetto dell'art. 1 comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), l'abitazione principale e relative pertinenze, del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, con esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9, sono esenti dal pagamento della TASI per l'anno 2016 e annualità successive.

ATTENZIONE

1) La TASI non sostituisce l'IMU, che è dovuta regolarmente alle scadenze di legge. Specifiche assimilazioni o esclusioni dal tributo previste per l'IMU non si estendono anche alla TASI. Quest'ultima, pertanto, è dovuta, per esempio, anche per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi sociali, gli immobili posseduti dalle Forze armate e di polizia.

2) Per gli immobili concessi in uso gratuito, nonché per quelli c.d. storici e inagibili è riconosciuta la riduzione del 50% della base imponibile TASI, alle stesse condizioni stabilite per l'applicazione dell'IMU.

3) **SONO ESENTI** dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

RESIDENTI ALL'ESTERO: a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Si precisa che:

- l'agevolazione si applica per una sola unità immobiliare anche nel caso in cui il contribuente è possessore di più di un immobile;
- l'agevolazione si applica anche in presenza di doppia pensione (italiana ed estera);
- il Paese che eroga la pensione deve coincidere con il Paese di residenza del soggetto, quindi l'agevolazione non si applica, ad esempio, se il contribuente percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Germania;
- nelle tipologie di pensioni rientrano anche quelle di invalidità;
- non è necessario che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all'Aire.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 o il bollettino postale dedicato, per effettuare i versamenti TASI dall'estero occorre provvedere nei modi seguenti: i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico in favore della Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato utilizzando il codice IBAN IT65M0100003245430300063786.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli a mezzo posta all'indirizzo Corso Vittorio Emanuele II n.41, a mezzo fax al n. 080 3715261 o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

Come causale dei versamenti devono essere indicati:



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili, il codice catastale **A893** e i relativi codici tributo sopra indicati;
- l'annualità di riferimento "2017";
- l'indicazione "Saldo" o "Acconto".

ALIQUOTE: Per il versamento dell'acconto e del saldo devono essere utilizzate le aliquote e le detrazioni approvate con Delibera di C.C. n. 106 del 31/03/2017 confermativa di quelle adottate per il 2015 e 2016, tenuto conto delle novità introdotte dal Regolamento IUC, approvato con Delibera C.C. n. 80 del 09/09/2014 s.m.i :

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale con pertinenze A/1 A/8 e A/9	2,5 per mille
Abitazione principale data in comodato a parenti entro il primo grado di parentela, così come stabilite per l'IMU	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Fabbricati presenti nel centro storico locati ad attività commerciali	1,5 per mille

Beni merce non locati e privi di allacci per luce e gas l'aliquota TASI è 0 per mille;

Per gli altri fabbricati non sopraelevati l'aliquota TASI è 0 per mille.

PAGAMENTO: il versamento dell'imposta, calcolato in autoliquidazione dal contribuente, deve eseguirsi a mezzo modello di pagamento unificato (F24), barrando la casella "Acconto" o "Saldo", secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate utilizzando i codici tributo sotto indicati o il bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto ministeriale, n.1017381649 "Pagamento TASI". Il codice comune da indicare è **A893**. L'importo da versare deve essere



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

arrotondato all'euro inferiore o superiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Non è dovuto il versamento se l'imposta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

TIPOLOGIA IMMOBILE	CODICE TASI
Abitazione principale con pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961

In caso di ravvedimento da parte del contribuente o versamento insufficiente a seguito di controllo, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta ma con diversi codici tributo che sono i seguenti: 3962 per gli interessi – 3963 per le sanzioni.

Versamento omesso o tardivo. Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013, salvo successive modifiche ed integrazioni normative. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento operoso. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv". Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*); nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro un anno dalla violazione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.

(*) Il saggio degli interessi legali è pari al 0,1% dal 01/01/2017 in virtù del D.M. 07/12/2016.

DICHIARAZIONE: i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 9/9/2014, così come modificato con Delibera di C.C. n. 97 del 25/09/2014, con Delibera di C.C. n. 78 del 29/07/2015 e con Delibera di C.C. n. 60 del 28/4/2016. Sul punto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare n. 2/DF del 03/06/2015, ha chiarito che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del 30 ottobre 2012.

Tramite il sistema "Bitonto Digitale" sarà possibile avere i prospetti relativi ai tributi IMU/TASI con allegati i modelli F24 con gli importi da corrispondere, calcolati in base alle risultanze della nostra banca dati. Per accedere basterà effettuare la registrazione collegandosi dal sito del Comune attraverso la sezione Servizi on line – Tributi Comunali. Si prega di controllare attentamente e in caso di discordanza si dovrà contattare il Servizio Tributi di questo Comune per la segnalazione delle anomalie riscontrate. Si informa, infatti, che i modelli F24 già compilati per la TASI e l'IMU sono stati predisposti al sol fine di agevolare il pagamento dei tributi



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ma che resta a carico di ciascun contribuente l'onere di verificare l'esattezza della situazione immobiliare e di provvedere al versamento corretto delle suddette imposte. Ciò non preclude in alcun modo la possibilità da parte di questo Ente di effettuare successive eventuali attività accertative, con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi di legge.

Il Servizio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento della TASI nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

SONO FATTE SALVE EVENTUALI DISPOSIZIONI NORMATIVE O CHIARIMENTI MINISTERIALI ADOTTATI O DIFFUSI DOPO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA.

Bitonto, 29/05/2017

*IL Funzionario contabile Titolare di P.O.
Dott.ssa Angela Zonno*

*L'Assessore al Bilancio
Rag. Francesco Giordano*